



Studio Associato Bassi-Avanzini

Dottori Commercialisti - Revisori contabili

Circolare n. 8 del 08/10/2018

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Comunicazione ENEA ristrutturazioni, ecco per quali lavori:

Comunicazione ENEA anche per i lavori di ristrutturazione: è in fase di pubblicazione il portale online per l'invio dei documenti necessari per beneficiare della **detrazione del 50%** sulle spese sostenute nel 2018.

L'obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, sarà rivolto soltanto ad alcune **tipologie di lavori** e sul sito dell'ENEA è specificato **quali sono**.

Non sono stati pubblicati i dettagli tecnici e operativi sulla comunicazione ENEA per il bonus ristrutturazioni 2018, ma quello che si evince è che l'adempimento riguarderà esclusivamente i lavori che comportano un **risparmio energetico**.

Così come già previsto per l'Ecobonus, al fine di beneficiare della detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute sarà obbligatorio inviare un'apposita **comunicazione** contenente i **dettagli tecnici del lavoro** effettuato. Un ulteriore adempimento che rischia di rendere più complesso richiedere l'agevolazione sui lavori di ristrutturazione edilizia, oltre a comportare un nuovo costo a carico dei contribuenti.

È possibile trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali (dal 50% all'85%) e conclusi dopo il 31 dicembre 2017 dal portale finanziaria2018.enea.it. Per aiutare gli utenti a risolvere i problemi di natura tecnica e procedurale sul portale curato dei tecnici ENEA acs.enea.it sono disponibili un vademecum, risposte alle domande più frequenti (FAQ), la normativa di riferimento e un servizio di help desk a cui inviare i propri quesiti.

Si ricorda che le detrazioni fiscali sono un meccanismo di incentivazione alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica previsti dalla legge 296/2006 (commi da 344 a 347) e dall'art. 14 del D.L. 63/2013 come convertito dalla legge n. 90/2013 e come modificato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205.

A seguito di imprecise notizie di stampa apparse in questi ultimi giorni relative alla pubblicazione del portale "Finanziaria 2018" per l'invio delle pratiche per la richiesta degli incentivi fiscali per interventi di efficientamento energetico terminati nel 2018, si precisa che la "Scheda descrittiva dell'intervento" da inviare all'ENEA, va firmata da un tecnico abilitato solo nei casi in cui è prevista l'asseverazione.

Quanto affermato è ben esplicitato nei vademecum forniti da ENEA specifici oltre che nella stessa scheda descrittiva, che riporta la seguente dicitura:

“Il documento originale cartaceo, quando è prevista l’asseverazione del tecnico ([vedi vademecum degli interventi](#)) deve riportare la firma ed il timbro del tecnico compilatore e deve essere consegnato al beneficiario per essere esibito a richiesta.”

Attualmente, si specifica, il sito attraverso il quale inviare la comunicazione all’ENEA non è ancora stato pubblicato, ma una nota diffusa dalla stessa Agenzia il 22 luglio 2018 comunica che il **portale sarebbe in fase di test**.

“**Limitatamente** alla trasmissione dei dati per gli [interventi di ristrutturazione edilizia](#) che accedono al **bonus casa – detrazioni 50%** (da non confondere con l’ecobonus) terminati nel 2018 che comportano riduzione dei consumi energetici, l’ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento. Per questi ultimi interventi, si invitano i contribuenti a non trasmettere ad ENEA dati e/o documenti fino all’apertura dell’apposito nuovo sito”

Il portale online per la **trasmissione ENEA** dei dati dei lavori edilizi e tecnologici che comportano un risparmio energetico o che prevedono l’uso di fonti rinnovabili di energia sarà messo in linea il prima possibile.

A partire da tale data partirà il conto dei **90 giorni dalla fine dei lavori** per l’invio della documentazione. La scadenza dei 90 giorni dalla data di fine dei lavori per la trasmissione ad ENEA dei dati, per gli interventi già ultimati decorrerà dalla data di apertura del sito.

Sarà inoltre a partire dalla data di apertura del sito che saranno resi noti i **dettagli operativi sui dati da trasmettere** e su quali sono i lavori per i quali sarà obbligatorio l’invio della comunicazione ENEA per il bonus ristrutturazioni 2018.

A fornire alcune anticipazioni su **quali sono i lavori** per i quali sarà necessario rispettare le nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 è una nota pubblicata dall’ENEA qualche mese fa, nella quale è stato comunicato che:

“Tenuto conto che l’obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l’ENEA ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, art. 16.bis, lettera h.”

Ad esempio, quindi, al fine di beneficiare della detrazione del 50% dall’Irpef, la comunicazione ENEA sarà obbligatoria per l’installazione di impianti basati sull’impiego di **fonti rinnovabili di energia** (come l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica).

Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2017 è stata pubblicata legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205) che integra e in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

La seguente tabella sintetizza gli interventi incentivabili e le aliquote che scaturiscono dalla nuova legge:

INTERVENTI AMMESSI	ALIQUOTA DETRAZIONE
SERRAMENTI E INFISSI	50%
SCHERMATURE SOLARI	
CALDAIE A BIOMASSA	
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A	
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL'EDIFICIO	65%
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A + sistema termoregolazione evoluto	
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE	
POMPE DI CALORE	
SCALDACQUA A PDC	
COIBENTAZIONE INVOLUCRO	
COLLETTORI SOLARI	
GENERATORI IBRIDI	
SISTEMI BUILDING AUTOMATION	
MICROCOGENERATORI	
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente)	70%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + QUALITA' MEDIA dell'involucro)	75%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)	80%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)	85%

Le principali novità riguardano la riduzione dell'aliquota di detrazione al 50% per:

- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d'infissi,
- schermature solari,
- caldaie a biomassa,
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. **Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti** appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Resta confermata al 65% l'aliquota per:

- interventi di coibentazione dell'involucro opaco,
- pompe di calore,
- sistemi di building automation,
- collettori solari per produzione di acqua calda,
- scaldacqua a pompa di calore,
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
- generatori d'aria a condensazione.
- Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:

- **gli interventi di tipo condominiale,**

per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla **riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell'80%**. **Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all'85%**. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

E' attesa a breve la **pubblicazione di uno o più decreti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri** che devono precisare gli aspetti tecnici, procedurali e di controllo. A seguito di ciò sarà aggiornato il sito ENEA per la trasmissioni dei dati, i **vademecum** dei singoli interventi e tutto il materiale tecnico-informativo.